



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
*O.n.l.u.s.*

All'Ufficio regionale di Deposito piani e progetti - Via  
Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino

Alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte -  
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica  
e acquatica – Corso Stati Uniti, 21 – 10128  
Torino

Al Responsabile del procedimento di valutazione di  
incidenza - Settore Pianificazione Aree  
Protette della Regione Piemonte - Via Nizza,  
18 – 10125 Torino

**Oggetto: Proposta di Piano Faunistico Venatorio regionale - Procedura di VAS - Procedura di Valutazione di Incidenza - Osservazioni.**

In merito alla VAS della Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale, al Rapporto Ambientale e alla Valutazione d'Incidenza, adottati con Delibera della Giunta Regionale n. 21-6368 del 17 settembre 2013, la scrivente Associazione di tutela ambientale presenta le seguenti osservazioni.

### **Premessa**

E' positivo il fatto che la Regione Piemonte, dopo oltre 20 anni di inadempienza, si doti finalmente di uno strumento fondamentale di pianificazione come il PFVR.

Tuttavia, il documento adottato, pur contenendo alcune interessanti analisi (ad esempio sui controlli della fauna e sui ripopolamenti nonché sulla popolazione attuale dei cacciatori), risente probabilmente della fretta con la quale è stato redatto a seguito della sospensiva data dal TAR al calendario venatorio 2013-2014 anche per la mancanza del PFVR. Infatti si nota la carenza di dati sulla reale consistenza e stato di salute della fauna (sia quella di cosiddetto interesse venatorio che di quella protetta), cosa grave considerato che la gestione faunistica deve basarsi su dati aggiornati e completi. Si fa notare inoltre che in diversi punti le proposte gestionali contrastano con la finalità normativa imposta al Piano.

### **Elenco osservazioni avanzate**

**1. Assenza delle conclusioni della fase di specificazione (scoping), ossia del “documento tecnico preliminare” su cui basare lo Studio di Impatto e la relativa successiva valutazione.**

La Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n.12-8931 “Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi” specifica:

### *La fase di specificazione (scoping)*

*Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un documento tecnico preliminare che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, il documento dovrà conseguentemente riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel rapporto con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.*

*In riferimento a tale documento è opportuno che l'autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nell'esprimere il parere e nel fornire il loro contributo per l'elaborazione del rapporto ambientale, si pronuncino in modo coordinato. A tal fine il soggetto o l'autorità proponente possono eventualmente attivare un apposito tavolo tecnico.*

*Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.*

**Richiesta:** immediata pubblicazione del “documento tecnico preliminare”.

## **2. Mancato rispetto delle disposizioni previste per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale**

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n.64-4306 “Disposizioni per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale ...” impone:

*“di istituire, con apposita successiva deliberazione, un gruppo tecnico consultivo di supporto che comprenda le diverse componenti associative agricole, ambientaliste e venatorie, gli enti di ricerca e gli enti locali”.*

Alla scrivente Associazione non risulta che sia stato dato seguito alla disposizione sopra citata.

**Richiesta:** dare preliminarmente seguito alla disposizione di cui sopra.

## **3. Rispetto e coerenza con la finalità normativa della Pianificazione faunistico venatoria**

La finalità della Pianificazione faunistico venatoria esplicitamente imposta dalla Legge 157/1992, all'art. 10. (Piani faunistico-venatori) è:

*1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.*

E' chiara pertanto la volontà del legislatore in coerenza con quanto recita l'Art. 1, comma 2, della Legge n.157/92:



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

*L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*

**Richiesta:** rispetto, nel senso imposto dalla normativa, della finalità del Piano e alla verifica della quale deve essere predisposta anche la VAS del Piano in oggetto, con le conseguenti ricadute di dettaglio.

#### **4. Assenza della metodologia per il calcolo delle superfici costituenti il Territorio Agro-Silvo-Pastorale**

La deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n.43-1055 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 3/11/2005 in assenza dell'indispensabile allegato contenente la metodologia di calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

Non è pertanto possibile che la documentazione di VAS del Piano in oggetto si limiti a prendere atto dell'esistenza di tale metodologia che i cittadini non hanno modo di conoscere e osservare.

**Richiesta:** immediata pubblicazione della metodologia.

#### **5. Cartografia non adeguata**

La cartografia di Piano non esplicita graficamente le parti del territorio nelle quali l'esercizio dell'attività venatoria (programmata e/o privata) è autorizzato, rispetto alle altre destinazioni d'uso e di fruizione del territorio regionale.

La cartografia allegata al Piano si limita a riportare, con campitura diversamente colorata, molte tipologie di aree nelle quali l'attività venatoria è comunque permessa, non consentendo una corretta valutazione d'insieme della quota di territorio destinata all'attività venatoria, né alla sua collocazione rispetto alle altre attività e destinazioni d'uso operanti nella Regione.

**Richiesta:** integrare la cartografia.

#### **6. Coerenza e chiarezza nella individuazione del territorio destinato ad effettiva "protezione della fauna selvatica" rispetto al territorio dove l'attività venatoria è vietata per altre ragioni**

La percentuale di territorio dove l'attività venatoria è vietata, in quanto destinato alla protezione della fauna (dove per protezione si intende – come da Legge 157/1992, art 10. Comma 4 - *"il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole"*), è fissata dall'articolo 10 della legge 157/1992, e deve essere compresa tra il 10 e il 30 per cento, a seconda dei territori di Pianura o di Montagna.

Da calcoli, seppur sommari, risulta alla scrivente Associazione che le fasce di rispetto di strade, autostrade e ferrovie rappresentino mediamente oltre il 10% del territorio regionale.

Dal documento non si evince se queste aree siano state conteggiate come *"destinate alla protezione della fauna"*, perché in tal caso si avrebbe un dato falso. Ossia più di metà della "protezione" in Piemonte riservata alla fauna selvatica si realizzerebbe lungo strade e ferrovie!

La superficie delle Aree protette, che risulta essere il 7,3% della TASP, sarebbe ben poca cosa.

**Richiesta:** dettagliare nel Piano le informazioni, qualitative, quantitative e spaziali, riguardanti tali aspetti, e definire nel Piano, nel rispetto dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 157/1992, le



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

tipologie di aree territoriali destinate "a protezione della fauna selvatica", cioè dove si realizza il "divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

## 7. Carezza di dati sulla fauna

Emerge una grave carezza di conoscenza circa la reale consistenza e lo stato di salute di molte specie della fauna, anche di quella di "interesse venatorio" e/o oggetto di "controllo".

Spesso, infatti, sulle specie animali prese in esame nel documento si ammette di non avere dati, di non aver fatto i censimenti, di non poterlo fare, ecc. Nel seguito alcuni esempi tratti dal documento che interessano specie gestite con differenti obiettivi:

- Lepre: "lo stato delle popolazioni regionali è assai difficile da stabilire..." (pag. 65);
- Cinghiale: "attualmente per difficoltà tecniche e scarsa affidabilità dei conteggi ...omissis ... non vengono eseguiti censimenti .."(pag. 91);
- Pernice rossa: "a causa di questa disomogeneità non è possibile fornire un dato attendibile di stima delle popolazioni piemontesi "(pag. 96);
- Lepre variabile: "non essendo disponibili dati di conteggio, non è possibile valutare la consistenza delle popolazioni..." (pag. 72);
- Gazza: "la specie è soggetta ad interventi di controllo numerico ma in assenza di dati di censimento non è possibile verificarne l'efficacia.." (pag. 112).

Nell'introduzione al Piano si esplicita, peraltro, la preoccupante difficoltà economica, in periodo di crisi, a raccogliere i dati necessari ad una corretta gestione faunistica.

**Richiesta:** destinare alla conoscenza del patrimonio faunistico fondi oggi destinati ad attività che il medesimo documento dichiara di dubbio o negativo effetto gestionale e, nel contempo, si evidenzia che non possano essere pianificate e programmate attività di controllo e di prelievo a carico di specie animali per le quali manchino preventive ed adeguate conoscenze e dati aggiornati sulla reale consistenza delle popolazioni locali, nel rispetto del dettato della normativa vigente.

## 8. Esclusione di dati aggiornati esistenti

In stretta connessione con il punto precedente si fanno notare le esclusioni di dati e studi aggiornati, incomprensibili considerato che è lo stesso Ente Regione che cura le tematiche in oggetto.

A mero titolo di esempio:

A pag. 135 a proposito dello Scoiattolo grigio si dice:

È urgente un monitoraggio per verificare l'areale attualmente occupato. L'ultimo monitoraggio risale al 1999 ÷ 2000. A questo proposito, sarebbe anche utile produrre del materiale informativo sui problemi posti dallo scoiattolo grigio e sui criteri per la sua distinzione dallo scoiattolo comune. Con questo materiale si potrà avviare una campagna di raccolta di singole osservazioni (monitoraggio estensivo) a livello regionale, coinvolgendo il personale che opera sul territorio (guardie venatorie e dei parchi, forestali, cacciatori, pescatori), in modo da controllare l'espansione della specie.

Si evidenzia che è in atto il Progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC-SQUARE, di cui la Regione è partner e che l'ultimo monitoraggio in Piemonte è terminato nel 2011.



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

Per ciò che riguarda il Lupo nel Piano si afferma che i dati:

sono stati ricavati dal Rapporto 2007 del Progetto Lupo della Regione Piemonte (MARUCCO *et al.*, 2007).

Si fa notare che sono pubblicati i dati del monitoraggio 2010 - 2011 promosso dall'Ente Regione.

**Richiesta:** utilizzare tutti i dati recenti per una migliore pianificazione.

## 9. Ripopolamenti

Al paragrafo 4.3 vengono espresse forti riserve su utilità e validità dei ripopolamenti così come sono stati effettuati in questi anni. Si rileva che:

si è fatto un uso improprio ed esagerato dei ripopolamenti, che il ricorso ad animali d'allevamento ha aggravato la situazione causando inquinamento genetico, alta mortalità degli individui immessi e l'aumento delle specie predatrici con conseguente "necessità" di ricorso al loro contenimento ....

Insomma i ripopolamenti effettuati hanno innescato un circolo vizioso, dannoso, oltre che esoso. È stato calcolato infatti che, mediamente, sono stati spesi più di 110.000,00 euro/anno.

Nei periodi di cui si forniscono i dati (2000-2006 e per alcune specie 2010-2011) risulta un numero elevatissimo di animali immessi (ed è un numero per difetto dato che non si tiene conto di quelli immessi nelle AFV e AATV) con una leggera flessione di tendenza negli ultimi anni considerati.

Nel 2010 sono stati liberati 65.381 Fagiani, 4.034 Lepri, 6.678 Starne, 4.894 Pernici rosse e 500 Germani reali.

Se la pratica dei ripopolamenti avesse avuto successo gestionale la Regione Piemonte avrebbe una invidiabile ricchezza faunistica per queste specie cosa che non è.

Le ingenti risorse economiche ed umane utilizzate per queste operazioni inutili, dannose, onerose e, sottolineiamo, anche crudeli, considerato che la maggior parte degli animali muore di stenti e sofferenza nei primi 20 giorni dal rilascio, potrebbero essere destinate a ben più proficue attività di miglioramento ambientale.

Anche nel caso dei Ripopolamenti si assiste ad indicazioni di Piano palesemente "contraddittorie", per cui mentre si dà atto del fallimento si continua a proporli pur se con qualche timido accorgimento. Esempio illuminante al riguardo è quello della Starna. Infatti dopo aver affermato che:

La scelta deve ricadere prioritariamente su individui di cattura locale, provenienti da popolazioni selvatiche autoriproducendosi allo stato naturale e con buona consistenza, tale da sopportare catture.

Si prende atto che:

non esistono attualmente molte popolazioni naturali in queste condizioni (benché tra il 2010 e il 2011 siano stati immessi più di 14.000 starne)

Per cui:

sarà verosimilmente necessario rifornirsi presso allevamenti e occorrerà valutare ...

Ancora, a pag. 248 vengono elencati i Principi sui quali dovrebbero basarsi i ripopolamenti:

*"Il ripopolamento ... può essere considerato uno strumento di conservazione e di gestione accettabile solo qualora:*

**Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.**  
[www.legambientepiemonte.it](http://www.legambientepiemonte.it) - [presidente@legambientepiemonte.it](mailto:presidente@legambientepiemonte.it)



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

*sia concepito come misura d'emergenza;*

*siano state individuate e rimosse eventuali cause primarie o corresponsabili della contrazione delle popolazioni (squilibri faunistici, modificazioni ambientali, disturbo antropico eccessivo, eccessivo prelievo venatorio;*

*non esista la possibilità di una ripresa naturale della popolazione a causa di condizionamenti demografici e/o genetici.”*

**Richiesta:** vietare i ripopolamenti, nel rispetto ed in coerenza con l'analisi impietosa dei dati sulla consistenza delle popolazioni delle specie oggetto di ripopolamento negli anni scorsi, dei danni evidenziati per inquinamento genetico e rischio trasmissione zoonosi, l'offerta alimentare artificiale supplementare che incrementa i predatori ed i principi affermati nel Piano medesimo che devono sottendere ai ripopolamenti. In particolare si suggerisce di sospendere i ripopolamenti, per alcuni anni, delle specie di interesse venatorio al fine di incentivare il ricorso ad altre forme più sostenibili di incremento delle popolazioni animali.

#### **10. Mancata tutela delle specie in cattivo stato di conservazione.**

Nonostante nel Piano venga rilevato come vi siano diverse specie in declino tra quelle presenti sul territorio regionale e si ammetta che per alcune non ci siano dati certi sulla loro consistenza, si continua a mantenere queste specie tra quelle cacciabili.

Tra le specie di avifauna in cattivo stato di conservazione vi sono, infatti, ben sette specie cacciabili: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, beccaccino, cesena e allodola.

L'articolo 1, comma 1bis della Legge 157/92 impone:

Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat,....

Tutta la tipica fauna alpina è in forte declino per vari motivi (trasformazioni ambientali, pressione antropica, caccia), ma si continua a permetterne l'abbattimento tramite prelievo venatorio, anzi questo si propone addirittura quale unico strumento di conoscenza e protezione (!) di queste specie.

Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, poiché i dati disponibili sulla dinamica di popolazione a livello regionale indicano che, pur in presenza di variazioni locali e stagionali, esiste una sostanziale stabilità e la programmazione dell'attività venatoria a queste specie consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza. (pag. 37 del Rapporto Ambientale).

**Richiesta:** divieto totale di caccia in assenza di specifici piani di conservazione per le singole specie di uccelli in cattivo stato di conservazione (come imposto dalla direttiva Uccelli), tali che possano mitigare e compensare l'eventuale successiva autorizzazione al prelievo venatorio.

## 11. Specie problematiche e/o alloctone – Controlli.

Dall'analisi delle esperienze di controllo faunistico effettuate in questi anni risulta la scarsa o nulla efficacia dei metodi utilizzati per risolvere i problemi legati agli squilibri faunistici (tutti causati da attività umane) e alle conseguenze di questi. Al massimo in alcuni casi e solo localmente i problemi sono stati mitigati. Il prezzo di questo conclamato insuccesso è notevole sia in termini economici che sociali.

La limitazione numerica delle specie considerate in soprannumero (“controllo”) viene effettuata tramite campagne di abbattimento diretto e nel corso degli ultimi anni questa strada è stata seguita con crescente impegno anche in Piemonte ad opera delle Amministrazioni Provinciali (ed in misura minore delle Aree Protette) a cui la legge affida questo incarico (art. 29, L.R 70/96). In realtà non sempre a questi interventi seguono risultati significativi; può infatti accadere che la mortalità dovuta agli abbattimenti compensi e non incrementi, la mortalità naturale; inoltre la capacità riproduttiva delle specie animali è spesso tale da rendere passeggeri i risultati ottenuti. Infine, in molte specie, la capacità riproduttiva è densità-dipendente, per cui le popolazioni reagiscono ad una diminuzione delle consistenze con un aumento del tasso di riproduzione, che vanifica lo sforzo di controllo. (pag. 168)

È possibile affermare che gli interventi hanno reale efficacia se ad una maggiore intensità di controllo corrisponde una diminuzione dei danni economici.

Per ogni provincia e per ogni anno sono stati confrontati il numero di capi controllati ed il numero di danni agricoli denunciati l'anno successivo. Per i corvidi ed i cinghiali le relazioni indicano l'assenza di effetti di controllo e addirittura di un incremento dei danni a seguito dei controlli stessi (pag. 171).

E' evidente la necessità di un cambiamento di rotta con la rimozione, ovunque si possibile, delle cause primarie del disequilibrio e con il ricorso a metodi alternativi. Al Capitolo 7.13 vengono elencati specie per specie i metodi alternativi al controllo diretto (uccisione).

Tra le motivazioni per l'attuazione del controllo inoltre deve essere esclusa quella relativa alla “protezione” della “fauna” immessa a scopo di ripopolamento e le ZRC, come è esclusa dalla L.157/92 che all'art.19, comma 2, recita:

*“Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia ...”*

**Richiesta:** stretta coerenza tra interventi proposti e risultati ottenuti, ricorso a metodi e metodologie alternative e attivazione di progetti sperimentali con il coinvolgimento di Enti di ricerca, organizzazioni Agricole e associazioni Ambientaliste.

## 12. Assenza divieto di utilizzo di proiettili in piombo nelle Zone di ricarica delle falde acquifere destinate al consumo umano e previste nel Piano di Tutela delle Acque


Si può stimare (Rapporto ISPRA 158/2012 *Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni*) che il quantitativo medio di piombo (e di altri metalli pesanti quali arsenico e antimonio) riversato nell'ambiente nelle aree dove si svolge l'attività venatoria è superiore a dieci chilogrammi per ogni chilometro quadrato, e costituisce pertanto un notevole aumento di fonti inquinanti.



LEGAMBIENTE  
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
O.n.l.u.s.

D'altra parte, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte mostra, alla Tavola 8, quanto di seguito riportato.

**TAVOLA 8** **ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**



*Aree di ricarica delle falde utilizzate per il consumo umano*



*Zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso*



Tra le aree dove è consentita l'attività venatoria risultano esservi anche quelle classificate come "di ricarica delle falde utilizzate per il consumo umano" e similari, nelle quali pertanto l'utilizzo di proiettili in leghe di piombo è incompatibile rispetto agli obiettivi di tutela previsti dall'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

**Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)**

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.
2. Sono considerate zone di protezione:

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 5 del Piano di Tutela delle Acque prevede che:

*“Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati”.*

**Richiesta:** nel Piano in oggetto vietare l'uso di proiettili in leghe di piombo nelle zone di ricarica delle falde consentendo esclusivamente quello in leghe non tossiche (ampiamente esistenti sul mercato).

### **13. Assenza della valutazione dell'impatto acustico degli spari sui ricettori sensibili.**

Il numero di spari, ed il conseguente rumore, effettuati per ogni stagione venatoria in Piemonte è di ordine elevato, come altresì è nota la percentuale elevata di sordità indotta nei cacciatori proprio dal rumore prodotto da tale attività.

E' pertanto utile stimare l'effetto e la distribuzione di tale fonte di rumore sui cosiddetti "ricettori sensibili" (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.) e regolamentare opportunamente tale fonte di inquinamento acustico nel loro intorno, sulla base della zonizzazione acustica e delle leggi vigenti in materia di inquinamento acustico.

**Richiesta:** inserire l'inquinamento acustico tra i fattori analizzati nella VAS del Piano.

**In conclusione, si chiede che le analisi, le valutazioni strategiche e le indicazioni di Piano siano integrate e/o modificate sulla base di quanto evidenziato, con nuova pubblicazione del Rapporto Ambientale e della proposta di Piano.**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Torino, 22 novembre 2013

Fabio Dovana  
Presidente  
LEGAMBIENTE  
Piemonte e Valle d'Aosta



Rossana Vallino  
Responsabile Settore "Altri Animali"  
LEGAMBIENTE  
Piemonte e Valle d'Aosta

